

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5869 del 22/11/2021
Oggetto	OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO AGRICOLO IRRIGUO, ZOOTECNICO ED IGIENICO E ASSIMILATI IN COMUNE DI GATTATICO (RE) - LOCALITA' TANETO - (CODICE PROCEDIMENTO RE07A0164). TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA SALATI DINO, ROBERTO E ROMANO S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6049 del 22/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 35083/2017

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **AGRICOLO IRRIGUO, ZOOTECNICO ED IGIENICO E ASSIMILATI** IN COMUNE DI **GATTATICO (RE) - LOCALITA' TANETO** - (CODICE PROCEDIMENTO **RE07A0164**).

TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA SALATI DINO, ROBERTO E ROMANO S.S.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PREMESSO che: con Determinazione del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n. 15723 in data 01/12/2011 è stata rilasciata alla Società Agricola Salati Dino, Roberto e Romano S.S. la concessione di derivazione acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n° 2 pozzi – pratica RE07A0164, ubicati su terreno di proprietà della stessa ditta, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Gattatico (RE) al foglio 39 particella 414 (pozzo 2175/a da destinare all'uso agricolo irriguo) e 543 (pozzo 2175/b da destinare all'uso zootecnico e antincendio) con una portata massima di l/s 43 per un volume complessivo di m³/anno 43.444, con scadenza 31/12/2015.

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 27/11/2015 assunta al protocollo PG/2015/849672 presentata dalla ditta Società Agricola Salati Dino, Roberto e Romano S.S. tendente ad ottenere il rinnovo della succitata concessione;
- della successiva istanza in data 08/10/2020 assunta al protocollo PG/2020/144532 presentata dalla stessa ditta tendente ad ottenere la variante sostanziale alla predetta concessione, consistente nell'aumento del volume annuo di prelievo complessivo e nell'incremento delle opere di presa da utilizzare per il prelievo da n° 2 a n° 4 pozzi già esistenti, ubicati su terreno di proprietà della medesima ditta richiedente in località Taneto del Comune di Gattatico (RE), così contraddistinti:
 - **pozzo n. 1** (pozzo pratica 2175/a) ubicato sulla particella 645, del foglio 39, con portata massima di l/s 40,00 per un volume complessivo annuo di m³ 34.560 da destinare all'uso **irrigazione agricola, in alternanza con il pozzo n. 3;**
 - **pozzo n. 2** (pozzo pratica 2175/b) ubicato sulla particella 595, del foglio 39, con portata massima di l/s 3,00 per un volume complessivo annuo di m³ 11.900 da destinare all'uso **zootecnico e igienico ed assimilati;**
 - **pozzo n. 3** (pratica 4811) ubicato sulla particella 377, del foglio 39, con portata massima di l/s 25,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di m³ 27.640 da destinare all'uso **irrigazione agricola, in alternanza con il pozzo n. 1;**
 - **pozzo n. 4** (pratica 6076) ubicato sulla particella 648, del foglio 39 con portata massima di l/s 1,00 da usarsi nei casi di emergenza in caso di malfunzionamento degli altri pozzi;

DATO ATTO:

- che la succitata domanda di rinnovo della concessione è stata presentata entro i termini di scadenza stabiliti dalla vigente normativa in materia;
- che, dall'esame della succitata istanza di variante, corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001, si evince che la derivazione verrà esercitata, con aumento dei volumi di prelievo, dai 2 pozzi oggetto di domanda di rinnovo della concessione

identificata al Procedimento RE07A0164 (pozzi 2175 a/b) e da altri 2 pozzi già esistenti sui terreni acquistati dalla ditta istante così come di seguito identificati:

- pozzo n. 3 di cui al procedimento REPPA1438 (pratica 4811) la cui realizzazione è stata autorizzata con determinazione della Regione Emilia Romagna n. 3422 del 04/10/1994 rilasciata al sig. Pasquali Bruno, e per il quale non è mai stata richiesta la concessione per l'uso dell'acqua;
 - pozzo n. 4 di cui al procedimento REPPA5867 (pratica 6067), per il quale è stata rilasciata dalla Regione Emilia Romagna al sig. Pasquale Bruno la concessione preferenziale con Determinazione N. 16906 del 17/11/2005 scaduta il 31/12/2005 e mai rinnovata ;
- che in allegato alla succitata domanda di variante, la ditta richiedente ha inoltre presentato una Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal legale rappresentante sig. Salati Romano con la quale lo stesso dichiara che: *"nel 2017 a seguito di rogito notarile, è stato acquistato il Podere ex Pasquali, contiguo al Podere Salati, all'interno del quale erano presenti n. 2 pozzi. [...] Il pozzo irriguo codice REPPA1438 (Prat. 4811), dotato di una vecchia pompa bloccata, è stato ristrutturato ed utilizzato per l'irrigazione dei prati della campagna estiva del 2019 e 2020 [...];"*
 - che pertanto, avendo esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla Società Agricola Salati Dino, Roberto e Romano S.S. è stata elevata sanzione per illecito amministrativo, nella persona del proprio legale rappresentante sig. Salati Romano, con verbale di accertamento N. 121 del 12/05/2021 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 N. 1775 e s.m.i.;
 - che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee da n. 4 pozzi**
- portata massima **43,00 l/s**;
- volume annuo massimo **74.100 m³/anno**;
- i pozzi non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **0370ER-DQ2-CCS – Conoidi Alluvionali Appenniniche – Acquifero confinato superiore – Profondo di Pianura**.
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>);"
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle citate Direttive Derivazioni, ha accertato che la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione" e che, pertanto, l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2021/25331 in data 17/02/2021, che ha espresso parere favorevole;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale assunto al protocollo con n. PG/2021/60974 in data 20/04/2021, con cui comunica che *"nell'area interessata può fornire acqua prelevata dal Torrente Enza, attraverso il canale denominato "Canale Spelta" per il solo uso agricolo irriguo", precisando che "l'acqua può essere fornita nel periodo primaverile, indicativamente fino a fine maggio, in maniera turnata (ogni 10 – 15 giorni circa) e con le quantità consentite dal volume derivato dal Torrente Enza; successivamente la quantità derivabile dal T. Enza si riduce notevolmente e non è più disponibile per il tratto terminale del Canale Spelta, che serve l'area in oggetto, e pertanto tali terreni possono essere irrigati solo con acque di falda (pozzi)"*;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 424 in data 09/12/2020 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo con variante sostanziale della concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO:

- che le destinazioni d'uso della richiesta concessione - irrigazione agricola, zootecnica e igienica ed assimilati - vengono esercitate da differenti opere di presa e risultano quantificabili per tipologia d'uso come di seguito specificato:
 - pozzo n. 1: irrigazione agricola, (l/s 40,00 - m³ 34.560) in alternanza con il pozzo n. 3;
 - pozzo n. 2: zootecnica e igienica ed assimilati (l/s 3,00 - m³ 11.900);
 - pozzo n. 3: irrigazione agricola, (l/s 25,00 - m³ 27.640) in alternanza con il pozzo n. 1;
- che pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, si applicheranno le tipologie individuate alla lett. f) (igienica ed assimilati) e lett. a) (irrigazione agricola) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che in ragione del consumo annuo da assentire e delle portate d'esercizio della derivazione, l'importo del canone annuo applicabile corrisponde alla somma degli importi scaturiti in base ai criteri di seguito esplicitati:
 - per l'uso "irrigazione agricola" determinato in ragione del consumo annuo da assentire (m³ 62.200);
 - per l'uso "igienica ed assimilati", determinato in ragione della portata d'esercizio della derivazione (l/s 3,00) corrispondente al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- che, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito pari a **€ 418,19** - corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che in occasione della precedente concessione il deposito cauzionale è stato costituito per l'importo di **€ 159,70**;
- che pertanto la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di **€ 258,49** a integrazione della somma già versata quale cauzione, nonché dell'importo di **€ 418,19** quale canone per

l'annualità **2021** ed inoltre dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi agli indennizzi risarcitori delle annualità dal 2019 al 2020, comprensivi della maggiorazione del 100%, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2018 e degli interessi legali, e degli importi dei canoni relativi alle pregresse annualità dal 2012 al 2020 come dettagliato nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- il richiedente ha versato l'importo di **€ 258,49** in data 04/11/2021, ad integrazione del deposito cauzionale originariamente costituito, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, e pertanto l'importo aggiornato risulta pari ad **€ 418,19**;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2021) risulta regolarmente corrisposto, per l'importo di **€ 418,19** in data 04/11/2021;
- che l'importo dovuto quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo dal 2019 al 2020 risulta regolarmente corrisposto in data 04/11/2021;
- che i canoni relativi alle pregresse annualità dal 2012 al 2020 risultano regolarmente corrisposti in data 04/11/2021;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001.

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, alla ditta Società Agricola Salati Dino, Roberto e Romano S.S. P.IVA 00177460359 con sede in Gattatico (RE) il rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione d'acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Gattatico (RE) località Taneto da esercitarsi mediante prelievo da **n° 4 pozzi**, ubicati su terreno di proprietà della stessa ditta, contraddistinti con le particelle 645 – 595 – 377 - 648, del foglio 39 del NCT di detto Comune, da destinare agli usi irrigazione agricola, antincendio e zootecnico, già assentita alla stessa ditta con Determinazione n. 15723 in data 01/12/2011 e scadenza il 31/12/2015;
- b) di stabilire che **il rinnovo decorre dal 01/01/2016**, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, e che a norma della D.G.R. 787/2014 **la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2025**;
- c) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di **l/s 43,00** per un volume complessivo annuo non superiore a **m³ 74.100** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- d) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 418,19** per l'anno 2021 dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- f) di fissare in **€ 258,49** l'importo dell'integrazione del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- g) di dare atto che gli indennizzi risarcitori, per il periodo di utilizzo abusivo dal 2019 al 2020 e gli importi relativi ai canoni delle pregresse annualità dal 2012 al 2020 come specificato nel disciplinare, **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria**;
- h) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2021** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate

dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;

- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- k) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE
- l) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R. della regione Emilia Romagna;
- m) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso agricolo irriguo ed igienico e assimilati e zootecnico in territorio del Comune di **Gattatico (RE)** località **Taneto** richiesta dalla ditta Società Agricola Salati Dino, Roberto e Romano S.S. in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- il prelievo avviene mediante 4 pozzi siti in località Taneto del Comune di Gattatico (RE) su terreno di proprietà del Concessionario così contraddistinti:
 - **pozzo n. 1** ubicato sulla particella 645, del foglio 39, coordinate UTMER: X = 615.754 Y = 959.034 avente una profondità m 60,00 dal piano campagna con rivestimento in ferro del diametro interno di mm 300, equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di 15 Kw e portata di 40,00 l/s, per un consumo idrico totale di 34.560 m³/anno destinato all'uso **agricolo irriguo** in alternanza con il pozzo n. 3;
 - **pozzo n. 2** ubicato sulla particella 595, del foglio 39, coordinate UTMER: X = 615.842 Y = 959.128 avente una profondità m 55,00 dal piano campagna con rivestimento in ferro del diametro interno di mm 125, equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di 3 Kw e portata di 3,00 l/s, per un consumo idrico totale di 11.900 m³/anno destinato all'uso **zootecnico e igienico ed assimilati**;
 - **pozzo n. 3** ubicato sulla particella 377, del foglio 39, coordinate UTMER: X = 615.665 Y = 959.125 avente una profondità m 80,00 dal piano campagna con rivestimento in ferro del diametro interno di mm 323, equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di 11 Kw e portata di 25,00 l/s, per un consumo idrico totale di 27.640 m³/anno destinato all'uso **agricolo irriguo** in alternanza con il pozzo n. 1 ;
 - **pozzo n. 4 (pozzo di soccorso)** ubicato sulla particella 648, del foglio 39, coordinate UTMER: X = 615.710 Y = 959.138, avente una profondità m 43,00 dal piano campagna con rivestimento in ferro del diametro interno di mm 219, equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di 1,5 Kw e portata di 1,00 l/s, da usarsi in caso di emergenza;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze idriche di tipo igienico ed assimilati inerenti l'attività zootecnica per allevamento di bovini svolta dalla Società Agricola, ivi compreso l'abbeveraggio dei capi di bestiame, e per le esigenze irrigue del terreno aziendale attivato in parte a prato stabile ed in parte a colture foraggere per un'estensione complessiva di Ha 41, con un consumo annuo complessivo di **m³ 74.100** così distinto:
 - in alternanza dai **Pozzi 1 e 3** per uso irrigazione agricola con un consumo annuo di **m³ 62.200**;
 - dal **Pozzo 2** per uso zootecnico e igienico ed assimilati con un consumo annuo di **m³ 11.900**.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima complessiva di prelievo **l/s 43,00**;
- volume annuo complessivo prelevato circa **m³ 74.100**;
- L'irrigazione viene esercitata utilizzando il sistema irriguo a scorrimento superficiale.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3 **Durata della concessione**

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2025**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4 **Rinnovo della concessione**

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art. 7.6** del presente disciplinare.

Articolo 5 **Canone della concessione**

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna, per l'anno **2021** consiste in **€ 418,19**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

5.3 L'importo dei canoni pregressi, comprensivi degli interessi legali, dovuti alla Regione Emilia Romagna, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto, ammonta ad **€ 167,33** come si seguito specificato:

<i>Annualità</i>	<i>Importo Canone</i>	<i>Importo versato</i>	<i>Importo da versare o integrare</i>	<i>Interessi legali</i>	<i>Importo totale</i>
2012	€ 172,71	€ 159,70	€ 13,01	€ 1,04	€ 14,05
2013	€ 174,99	€ 166,00	€ 8,99	€ 0,49	€ 9,48
2014	€ 178,27	€ 165,00	€ 13,27	€ 0,39	€ 13,66
2015	€ 180,52	€ 0,00	€ 180,52	€ 3,53	€ 184,05
2016	€ 180,52	€ 0,00	€ 180,52	€ 2,54	€ 183,06
2017	€ 299,40	€ 0,00	€ 299,40	€ 3,69	€ 303,09
2018	€ 301,80	€ 842,16	-€ 540,36	€ 0,00	-€ 540,36

2019	€ 306,02	€ 306,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2020	€ 306,33	€ 306,02	€ 0,31	€ 0,00	€ 0,31
Totale	€ 2.100,55	€ 1.944,90	€ 155,65	€ 11,68	€ 167,33

5.4 L'importo degli indennizzi risarcitori, dovuti alla Regione Emilia-Romagna **per il periodo di utilizzo abusivo** dal 2019 al 2020, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 405,95**, calcolato per il prelievo di m³ 27.640 d'acqua destinati all'irrigazione agricola, comprensivo della maggiorazione del 100% ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2018 e degli interessi legali, come di seguito dettagliato:

<i>Annualità</i>	<i>Importo Indennizzo</i>	<i>Importo maggiorato 100%</i>	<i>Versati</i>	<i>Da versare</i>	<i>Interessi legali</i>	<i>Importo totale</i>
2019	€ 113,00	€ 216,62	€ 0,00	€ 216,62	€ 0,13	€ 216,75
2020	€ 113,12	€ 189,18	€ 0,00	€ 189,18	€ 0,02	€ 189,20
Totale	€ 226,12	€ 405,80	€ 0,00	€ 405,80	€ 0,15	€ 405,95

5.5 E' facoltà del concessionario chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per aver utilizzato beni del demanio idrico, ai sensi dell'art. 45 L.R. 20/12/2013 n. 28;

5.6 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.7 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.8 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.9 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 **Deposito Cauzionale**

6.1 L'importo, quale integrazione della cauzione definitiva originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione, è di **€ 258,49**, conseguentemente l'importo aggiornato corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, risulterà pari ad **€ 418,19**.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7 **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

7.1 **Dispositivo di misurazione** - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà procedere all'istallazione, su ciascun pozzo, di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata e

comunicare tempestivamente l'avvenuta installazione a questo Servizio, utilizzando la modulistica predisposta al caso, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec: aooore@cert.arpa.emr.it ;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

7.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata al Servizio concedente.

7.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non s'intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

7.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.8 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

Articolo 8 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9 **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

In considerazione del tipo di utilizzo (**irrigazione agricola e abbeveraggio bestiame**), il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario
(*SOCIETÀ AGRICOLA SALATI DINO, ROBERTO E ROMANO S.S.*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.